

COMUNE DI SERRARA FONTANA
PROVINCIA DI NAPOLI
STAZIONE DI CURA SOGGIORNO E TURISMO ESTIVA ED INVERNALE

Ordinanza n. 39 del 25 AGO. 2016

ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

Art. 27 (L) (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con D.P.R. n° 380 del 06.06.2001, aggiornato dal D. L.vo n° 301 del 27.12.2002 e successive modifiche ed integrazioni), come modificato dall' art. 32, commi 44,45 e 46 del D.L. n° 269 del 30.09.2003, coordinato con la legge di conversione n° 326 del 24.11.2003)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la relazione di accertamento tecnico del 09/03/2015, prot. n. 1859, relativa a sopralluogo presso la proprietà della sig.ra Zicari Agnese nata a Roma il 09.07.1974 e residente a Follonica (GR) alla via Cimarosa n° 5 (nuda proprietaria), e del sig. Zicari Francesco nato a Roma il 02.04.1939 e residente ivi alla via Crescenzo 25 (usufruttuario) da cui si evince l'esecuzione durante i giorni 28feb./01marzo 2015, lungo il confine lato Ovest con la p.tà comunale costituito dalle p.lle 975 e 969 del fg. n. 17, l'installazione di una recinzione di lunghezza mt. 10,00 circa ed altezza mt. 2,00 circa costituita da pali in legno di diametro cm. 14 circa sia ritti infissi al suolo che in testa, rete metallica plastificata e rete frangivento, il tutto senza alcuna preventiva comunicazione contravvenendo alle normative urbanistiche in vigore;

Rilevato che nella medesima relazione tecnica è stato evidenziato, circa la legittimità edilizia dell'intervento, che le recinzioni costituite da pali in legno infissi al suolo e rete metallica sono consentiti dal RUEC in vigore mediante la semplice comunicazione di inizio attività; tuttavia come disposto dal PTP in vigore sul tutto il territorio isolano, la recinzione deve essere costituita da paletti in legno infissi nel suolo e filo metallico e, quindi, non da rete, ciò per permettere la libera visuale delle vedute panoramiche.

Dato atto che nel caso in esame la recinzione è stata realizzata con elementi lignei di una certa consistenza sia ancorati al suolo sia in testa a realizzare una vera e propria trave utilizzando oltre alla rete metallica anche la rete frangivento ad occultamento della veduta altamente panoramica di cui ha sempre goduto il fabbricato comunale;

Vista la successiva relazione di accertamento tecnico del 30/07/2015, prot. n. 6012, da cui si rileva che le opere costituite da pali in legno di diametro cm. 14 circa, sia ritti infissi al suolo che in testa, da rete metallica plastificata e rete frangivento di lunghezza mt. 10,00 circa ed altezza mt. 2,00 circa, risultano fin dalla metà del mese di maggio 2015 modificate e portate ad un'altezza di mt. 1,00 circa;

Dato atto che la medesima relazione tecnica evidenzia, tuttavia, che tale recinzione, pur ottemperando alle condizioni di ripristino della luminosità e panoramicità delle vedute esistenti della casa comunale dovute alla riduzione dell'altezza, risulta comunque realizzata con rete metallica plastificata, rete frangivento e pali in legno verticali ed orizzontali laddove la normativa del PTP prevede per tali recinzioni il semplice utilizzo " di filo metallico e pali in legno..... , sempre che non ostacolino le libere visuali " anche se il RUEC in vigore prevede, invece, l'utilizzo di paletti lignei e rete metallica;

Visto il verbale di accertamento del Comando Polizia Municipale – Ufficio Vigilanza Edilizia – n- 17/LE del 18/09/2015 per l'opera oggetto di relazione tecnica prot. n. 1859 del 09/03/2015 e, successiva, prot. n. 3012 del 30/07/2015;

Rilevato che il Comune di Serrara Fontana è assoggettato a vincolo paesistico generico, giusto D.M. 12.01.1958 (Pubbl. nella G.U. n. 19 del 24.01.1958), ai sensi della Legge 29.06.1939, n. 1497, come sostituito dal D. Lgs.vo n. 490 del 29.10.1999, come sostituito dal D. Lgs.vo n. 42 del 22.01.2004, come integrato dalla L. 15.12.2004, n. 308 e ss. mm. e ii.;

Considerato che il Comune è sottoposto a regime vincolistico disciplinato dal P.T.P. dell'Isola d'Ischia approvato con D.M. dell' 08.02.1999, pubblicato sulla GURI n. 94 del 23.04.1999;

Considerato che il Piano Territoriale Paesistico di cui in precedenza, in applicazione dell'art. 23 R.D. n. 1357/40 costituisce norma immediatamente vincolante e prevalente nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, provinciali e nei confronti del P.T.C., ai sensi dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e dei piani di settore regionali. I piani regolatori generali e particolareggiati dovranno essere adeguati alla presente normativa di piano paesistico (rif. art. 5, comma 2, delle NTA del PTP Isola d'Ischia);

Accertato, quindi, che la normativa del PTP dell'Isola d'Ischia è prevalente nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e che il rilevato contrasto dell'intervento realizzato con la specifica disposizione del PTP vigente (utilizzo di filo metallico e pali in legno sempre che non ostacolino le libere visuali) è sufficiente a indicare l'esistenza di presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per emettere ordinanza di demolizione dell'opera in argomento;

Visto l' art. 27 (L) (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con D.P.R. n° 380 del 6/6/2001, aggiornato con D. L.vo n° 301 del 27.12.2002), come modificato dall'art. 32, commi 44,45 e 46 del D.L. n° 269 del 30.09.2003 coordinato con la legge di conversione n° 326 del 24.11.2003;

Visto il P.T.P. dell'Isola d'Ischia approvato con D.M. dell' 08.02.1999, pubblicato sulla GURI n. 94 del 23.04.1999 relativamente alla zona P.I. (Protezione integrale);

Vista la Legge Regionale n° 10 del 23.02.1982, pubblicata nel B.U. n° 17 del 01.03.1982, e le direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative subdelegate dalla Regione Campania ai comuni con Legge 01.09.1981, n° 65 (tutela dei beni ambientali);

Viste le norme del P.R.G. approvato con Decreto del Presidente della G.R.C. n. 13390 del 28.12.1984, pubblicato sul B.U.R.C. n. 24 del 29.04.1985;

Vista la Legge Regionale n° 17 del 20.03.1982 e ss. mm. e ii.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs.vo 267 del 18.08.2000 e ss. mm. e ii.;

Ritenuto di dover ordinare la rimozione delle opere eseguite abusivamente, stante la sussistenza del pubblico interesse, anche in considerazione che i poteri sanzionatori della P.A. costituiscono attività vincolata, priva di margini di discrezionalità, così come previsto dall' art. 27 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e ss.mm.ii., nonché l'art. 167 del D. Lgs.vo 22.01.2004, n. 42 e s.m.i.;

INGIUNGE

Alla Sig.ra Zicari Agnese nata a Roma il 09.07.1974 e residente a Follonica (GR) alla via Cimarosa n° 5 (nuda proprietaria), e del Sig. Zicari Francesco nato a Roma il 02.04.1939 e residente ivi alla via Crescenzo 25 (usufruttuario), LA RIMOZIONE AD HORAS, a propria cura e spese, della rete plastificata, rete frangivento e palo orizzontale e loro sostituzione con filo metallico e di cui agli atti richiamati in premessa, con conseguente rimessione in pristino dello stato dei luoghi originario.

Il Comando P.M. è incaricato di verificare l'esecuzione della presente ordinanza che sarà notificata secondo le modalità di rito alle parti interessate e, in caso di esito negativo, redigerà verbale di inottemperanza da notificare al responsabile dell'abuso e, se diverso, anche al proprietario attuale.

NOMINA


Responsabile del procedimento il Geom. Biagio Di Meglio per i provvedimenti consequenziali.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Campania secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971 n. 1034, come modificata ed integrata dalla legge n. 205/00 o, in alternativa, di ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica della presente.

25 AGO. 2016

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Alessandro Vacca



N. _____ del REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente ordinanza, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Data _____

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Alessandro Vacca

Lav. Ab. n. 14/15